

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA



Esercitare la medicina in libera professione:
partita IVA, regime fiscale e previdenza

Esercitare la medicina in libera professione: partita IVA, regime fiscale e previdenza

Per un medico, l'apertura della partita IVA rappresenta il passaggio formale attraverso il quale l'attività professionale viene svolta anche con fatturazione diretta. È una scelta che riguarda situazioni diverse: il medico che riceve pazienti in studio privato, il professionista che collabora con strutture sanitarie come consulente esterno, lo specialista che affianca all'attività istituzionale prestazioni libero-professionali rese con autonoma organizzazione, oppure il neoabilitato che avvia progressivamente il proprio percorso professionale.

Non si tratta soltanto di un adempimento amministrativo. L'apertura della partita IVA incide sulla fiscalità, sulla previdenza, sulla gestione dei costi, sull'organizzazione dell'attività e sulla corretta impostazione dei rapporti con pazienti, strutture sanitarie e altri committenti. Per questa ragione conviene affrontare il tema con un approccio tecnico, evitando soluzioni standardizzate. La professione medica presenta infatti alcune particolarità, soprattutto in materia di IVA e contribuzione ENPAM, che rendono incompleta ogni valutazione costruita sulle sole regole generali previste per i professionisti.

INDICE

Il regime forfettario.....	pg.3
Il regime ordinario.....	pg.4
L'esenzione IVA nelle prestazioni mediche.....	pg.4
L'iscrizione all'ENPAM.....	pg.5
Come impostare correttamente la scelta.....	pg.6
E PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI IN PENSIONE ?.....	pg.7
1. Il divieto di "prestazione occasionale" per gli iscritti all'Albo.....	pg.7
2. Il "mito" della soglia dei 5.000 euro.....	pg.7
3. Da dove nasce il limite dei 5.000 euro? (L'equivoco dei crediti ECM).....	pg.7
In sintesi, per il medico pensionato.....	pg.8
Tabella riassuntiva.....	pg.8

Il regime forfettario

Il regime forfettario costituisce, nella prassi, il primo regime da valutare per chi apre una partita IVA con compensi annui non superiori a 85.000 euro. La sua logica è quella della semplificazione: il reddito imponibile non viene determinato deducendo analiticamente i costi sostenuti, ma applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività stabilito dalla legge.

Per l'attività medica il coefficiente di redditività è pari al 78 per cento. Questo significa che, a fronte dei compensi percepiti, il legislatore riconosce forfettariamente un abbattimento del 22 per cento a titolo di spese. Il dato è centrale nella valutazione di convenienza: il regime risulta più lineare quando la struttura delle spese è contenuta, mentre richiede maggiore attenzione nei casi in cui l'attività comporti esposizioni professionali significative, come canoni di locazione, personale, attrezzature, consulenze, software gestionali, polizze assicurative, formazione ECM non gratuita e servizi amministrativi.

Sul reddito determinato in modo forfettario, ridotto dei contributi previdenziali obbligatori versati, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali e dell'IRAP pari al 15 per cento. L'aliquota scende tuttavia al 5 per cento per i primi cinque periodi d'imposta in presenza dei requisiti previsti per le nuove attività.

Il professionista in regime forfettario non applica la ritenuta d'acconto, non è soggetto agli ISA e beneficia di adempimenti contabili ridotti. Resta fermo l'obbligo di fatturazione (elettronica solo se non diretta ai pazienti, per esempio in caso di committenza da parte di un centro medico). Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche occorre coordinare tale obbligo con le specifiche regole in materia di Sistema Tessera Sanitaria.

La semplicità del regime non elimina, tuttavia, la necessità di una verifica preventiva. Nel forfettario non si deducono le spese effettivamente sostenute, con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori. Anche le detrazioni personali, come spese sanitarie, interessi passivi sul mutuo, premi assicurativi o previdenza complementare, trovano utilizzo solo in presenza di altri redditi assoggettati a IRPEF ordinaria. Quando il reddito professionale in partita IVA rappresenta l'unica fonte reddituale, la perdita di tali detrazioni costituisce un elemento economico da quantificare.

Merita attenzione anche la causa ostativa relativa ai rapporti con precedenti datori di lavoro. Il regime forfettario non è accessibile quando l'attività viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d'imposta, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tale datore. La verifica assume rilievo nei casi in cui il medico,

dopo un rapporto strutturato con una struttura sanitaria, continui a svolgere in favore della medesima realtà una parte prevalente della propria attività libero-professionale.

Il regime ordinario

Il regime ordinario si fonda sulla determinazione analitica del reddito professionale. I compensi incassati vengono ridotti delle spese inerenti all'attività, documentati e fiscalmente deducibili, con applicazione dell'IRPEF per scaglioni progressivi, oltre alle addizionali regionale e comunale.

La progressività dell'imposta richiede una valutazione economica complessiva. L'aliquota nominale non è l'unico parametro rilevante: nel regime ordinario assumono peso la deduzione effettiva dei costi, l'utilizzo delle detrazioni personali e la possibilità di rappresentare in modo più aderente la reale struttura economica dell'attività.

Il regime ordinario risulta spesso più coerente quando i costi effettivi superano stabilmente l'abbattimento forfettario del 22 per cento riconosciuto nel regime forfettario. È il caso, per esempio, di studi medici organizzati, attività con collaboratori, canoni di locazione rilevanti, investimenti in attrezzature diagnostiche, spese assicurative elevate, consulenze continuative, piattaforme gestionali e spese di aggiornamento professionale. La convenienza cresce anche quando il professionista sostiene oneri personali detraibili di importo significativo o quando i compensi si avvicinano alla soglia di permanenza nel forfettario.

La scelta tra forfettario e ordinario non si esaurisce quindi nel confronto tra aliquota sostitutiva e aliquote IRPEF. Il calcolo corretto richiede una simulazione che includa compensi attesi, costi deducibili, contributi previdenziali, detrazioni personali, composizione delle prestazioni e prospettive di crescita dell'attività.

L'esenzione IVA nelle prestazioni mediche

Il profilo IVA merita un'attenzione specifica, perché rappresenta uno degli aspetti più peculiari dell'attività medica. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972. L'esenzione dipende dalla natura sanitaria della prestazione e dalla sua finalità terapeutica, non dal regime fiscale adottato dal professionista.

Questo significa che il medico in regime ordinario, quando emette parcella per una visita medica o per una prestazione sanitaria esente, non addebita IVA al paziente. La stessa assenza di IVA si riscontra nel regime forfettario, ma per una ragione diversa: il contribuente forfettario opera in franchigia IVA.

La distinzione è importante. Per molte prestazioni tipiche della professione medica, l'assenza di IVA non rappresenta un vantaggio esclusivo del regime forfettario, perché la prestazione sarebbe esente anche nel regime ordinario. La convenienza IVA del forfettario emerge invece con maggiore evidenza quando il medico svolge attività non rientranti nell'esenzione.

Rientrano tra le prestazioni potenzialmente imponibili, secondo la natura concreta dell'incarico, consulenze medico-legali, perizie, attività di docenza, consulenze tecniche, collaborazioni scientifiche, attività formative e prestazioni di medicina estetica prive di finalità terapeutica. In regime ordinario tali operazioni, quando imponibili, scontano ordinariamente l'IVA al 22 per cento; nel regime forfettario restano invece fuori campo per effetto della franchigia.

Per il medico, quindi, il mix delle prestazioni assume un ruolo decisivo. Un'attività composta quasi esclusivamente da visite e prestazioni sanitarie esenti presenta un profilo IVA diverso rispetto a un'attività nella quale abbiano peso consulenze, perizie, formazione o prestazioni non terapeutiche. La valutazione di convenienza fiscale richiede quindi una lettura qualitativa del fatturato, non soltanto quantitativa.

L'iscrizione all'ENPAM

Sul piano previdenziale, il riferimento principale è l'ENPAM. L'iscrizione alla Fondazione non deriva dall'apertura della partita IVA, ma dall'iscrizione all'Albo professionale. Ogni medico iscritto all'Albo è tenuto al versamento della Quota A, contributo fisso annuale dovuto indipendentemente dal reddito professionale prodotto. L'importo varia in funzione dell'età e si aggiunge al contributo di maternità.

La Quota A riguarda quindi tutti i medici iscritti all'Albo, anche quando l'attività professionale non viene svolta in forma autonoma. L'esercizio della libera professione rileva invece ai fini della Quota B, contributo proporzionale calcolato sul reddito libero-professionale prodotto.

La Quota B viene dichiarata annualmente attraverso il Modello D. L'aliquota ordinaria è pari al 19,50 per cento sul reddito professionale fino al massimale previsto, con aliquota dell'1 per cento sull'eccedenza. Sono previste soglie di esenzione collegate all'età e alla misura del reddito professionale. Per i redditi 2025, la soglia è pari a 5.446,77 euro per gli iscritti con meno di 40 anni e a 10.059,28 euro per gli altri iscritti.

I medici che versano contributi anche presso altre gestioni previdenziali, come accade nei casi di attività professionale affiancata a rapporti istituzionali o convenzionati, possono ricorrere, in presenza dei requisiti, all'aliquota ridotta prevista dall'ENPAM.

Per chi opera in regime forfettario, la base previdenziale della Quota B coincide con il reddito determinato forfettariamente, quindi con i compensi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività del 78 per cento. Nel regime ordinario, invece, la base viene determinata sul reddito professionale analitico, cioè sui compensi al netto dei costi inerenti deducibili.

Resta da considerare, nei casi specifici, anche il contributo integrativo del 2 per cento previsto per alcune categorie, come gli specialisti ambulatoriali convenzionati, con addebito in fattura al committente. In entrambi i regimi fiscali i contributi previdenziali obbligatori versati conservano piena rilevanza fiscale, perché riducono la base imponibile.

Come impostare correttamente la scelta

La scelta del regime fiscale non ha una risposta valida in assoluto. La soluzione più efficiente dipende dall'assetto concreto dell'attività e dalla proiezione economica dei primi anni di esercizio.

Un medico con compensi annui pari a 60.000 euro, in regime forfettario con aliquota start-up al 5 per cento, determina un reddito forfettario di 46.800 euro, pari al 78 per cento dei compensi. Su tale base si calcola la contribuzione ENPAM Quota B, deducibile fiscalmente, e l'imposta sostitutiva si applica sul reddito residuo al netto dei contributi versati. Il risultato fiscale appare lineare, soprattutto in presenza di costi contenuti e di prestazioni prevalentemente sanitarie esenti.

Lo stesso volume di compensi assume però un significato diverso quando l'attività richiede costi strutturali importanti, investimenti iniziali, spese professionali continuative o quando il medico presenta oneri personali detraibili che nel forfettario resterebbero inutilizzati. Anche la presenza di prestazioni imponibili IVA può modificare sensibilmente la convenienza, perché in quel caso la franchigia del forfettario produce un effetto economico più rilevante rispetto alle prestazioni sanitarie esenti.

La valutazione corretta nasce dall'incrocio di quattro variabili: compensi attesi, costi effettivi, posizione previdenziale e composizione delle prestazioni. Per il medico, quest'ultimo elemento assume un'importanza particolare, perché la distinzione tra prestazioni sanitarie esenti e prestazioni imponibili incide direttamente sulla marginalità e sulla competitività economica dell'attività.

La partita IVA, in definitiva, non è soltanto uno strumento fiscale. È una modalità di organizzazione dell'attività professionale, che richiede una pianificazione coerente con il tipo di medicina esercitata, con la struttura dei costi, con il rapporto con i committenti e con gli obiettivi di sviluppo del professionista. Una

simulazione preventiva, costruita sui dati effettivi e non su parametri astratti, consente di scegliere il regime più adatto e di impostare sin dall'inizio una gestione ordinata, sostenibile e fiscalmente efficiente.

E PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI IN PENSIONE ?

Esiste spesso una diffusa confusione, pur comprensibile, tra i vincoli fiscali e ordinistici e le agevolazioni previste esclusivamente ai fini formativi (ECM). Di seguito si riepilogano le regole vigenti e le posizioni ufficiali degli enti competenti.

1. Il divieto di "prestazione occasionale" per gli iscritti all'Albo

Secondo l'Agenzia delle Entrate (da ultimo con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020), le attività tipiche delle professioni ordinistiche non possono mai essere considerate "occasionalità".

- Il possesso di una laurea, il superamento di un esame di Stato e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale presuppongono per legge i requisiti di professionalità e abitudine.
- Di conseguenza, l'esercizio delle attività tipiche della professione medica (visite, consulenze, sostituzioni) richiede sempre l'apertura della Partita IVA. Non è conforme alla Legge emettere semplici ricevute "per prestazioni occasionali", con o senza ritenuta d'acconto a seconda dei casi, per prestazioni sanitarie.

2. Il "mito" della soglia dei 5.000 euro

La soglia dei 5.000 euro all'anno non esonera in alcun modo il medico dall'apertura della Partita IVA.

- In ambito fiscale: la franchigia dei 5.000 euro si applica solo ai lavoratori autonomi occasionali *non iscritti ad albi* (regolando esclusivamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS). Non si applica ai professionisti protetti, vale a dire ordinistici.
- In ambito previdenziale (ENPAM): i redditi derivanti da attività medica o odontoiatrica, in qualunque forma prodotti, sono sempre soggetti a contribuzione (Quota B). L'ENPAM ribadisce che per svolgere la libera professione, anche da pensionati, è necessaria la Partita IVA.

3. Da dove nasce il limite dei 5.000 euro? (L'equivoco dei crediti ECM)

Il limite dei 5.000 euro annui è un parametro puramente formativo e non fiscale.

- La Commissione Nazionale per la Formazione Continua e il Co.Ge.A.P.S. prevedono l'esenzione automatica dall'obbligo ECM per i professionisti in pensione (over 70) che svolgono l'attività in modo saltuario.

- Ai soli fini ECM, l'attività è considerata "saltuaria" se il reddito annuo derivante dal lavoro autonomo non supera i 5.000 euro lordi.

Attenzione: questo significa che un medico pensionato può fatturare fino a 5.000 euro all'anno mantenendo l'esenzione ECM, ma deve comunque esercitare tramite Partita IVA.

In sintesi, per il medico pensionato:

Vuoi continuare a fare visite o consulenze, anche minime? Devi mantenere l'iscrizione all'Albo, possedere la Partita IVA ed emettere fattura elettronica. I medici pensionati potrebbero in teoria beneficiare del vantaggioso Regime Forfettario, ma solo se la pensione non supera i 35.000 euro.

Vuoi solo mantenere il titolo senza esercitare? Puoi rimanere iscritto all'Albo senza aprire la Partita IVA, a patto di non emettere alcuna fattura o ricevuta per prestazioni sanitarie. Sarai esentato dall'obbligo ECM.

Esiste spesso una diffusa confusione, pur comprensibile, tra i vincoli fiscali e ordinistici e le agevolazioni previste esclusivamente ai fini formativi (ECM). Di seguito si riepilogano le regole vigenti e le posizioni ufficiali degli enti competenti.

TABELLA RIASSUNTIVA

Profilo Medico	Tipologia Attività	Obbligo Partita IVA	Regime Suggerito / Note
Pensionato	Libera professione (anche minima)	SÌ	Forfettario o Semplificato (in base ai limiti di reddito complessivi)
Neo-Iscritto	Sostituzioni MMG / Guardia Medica	SÌ	Forfettario Start-up (Imposta al 5%)
Neo-Iscritto	Dipendente ASL / Co.Co.Co. strutturato	NO	Tassazione ordinaria in busta paga
Specializzando	Attività extra autorizzate (Sostituzioni)	SÌ	Necessaria solo per i redditi da sostituzione

Articolo di carattere divulgativo. Per ogni caso specifico occorre rivolgersi al proprio commercialista.